

Comitato Regionale Sicilia
Via S. Domenico Savio, 4
90135 Palermo (PA)

Segreteria
Tel. +39 091 345 054
info@sicilia.fip.it

sicilia.fip.it

Catania, 16 Aprile 2026

**OGGETTO: Provvedimento esclusione della Società TRAPANI SHARK S.R.L. dal campionato
U17 Eccellenza**

C.U. n. 768 del 16.4.2026 Giudice Sportivo n. 465

Il Giudice Sportivo regionale, ricevuta la nota del 15.4.2026 con la quale l'ufficio gare del Comitato Regionale Sicilia ha comunicato che la Società TRAPANI SHARK S.R.L. (codice Fip 050927) ha omesso il pagamento della Quinta Rata Regionale con scadenza al 3.3.2026 e che il massimo campionato cui sta partecipando è l'U17 Eccellenza;

Rilevato che ai sensi dell'art. 18 Regolamento Esecutivo le Società partecipanti ai Campionati sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, alla FIP, Società consorelle, affiliate e tesserati e che, qualora una Società non provveda al pagamento, verrà considerata a tutti gli effetti esclusa dal campionato;

Ritenuto che l'art. 52 Regolamento di Giustizia dispone che il mancato versamento di tali somme comporta l'esclusione dal massimo Campionato disputato.

visti gli artt. 19 e 52 del Regolamento di Giustizia e art 18 del Regolamento Esecutivo Gare

P.Q.M.

Dispone l'esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato U17 Eccellenza per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione;

Dispone che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 3b, del Regolamento Esecutivo Gare i risultati acquisiti dalla Società TRAPANI SHARK fino al momento dell'esclusione hanno valore agli effetti della Classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20;



Applica la sanzione dell'ammenda di Euro 9.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall'art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia;

Applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia decorrente dal 1.7.2030 al 1.10.2030;

Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti ai sensi degli artt. 18 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia;

Giudice Sportivo Regionale
Avv. Irene Aliquò



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



MEDIA PARTNER



SPONSOR



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI